



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI FERRARA
- EX LABORE FRUCTUS -



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI FERRARA
- EX LABORE FRUCTUS -

Diritto e sociologia dello sport

Legislazione sportiva

A.A. 2019/2020

Avv. Ernesto Russo
ernesto.russo@unife.it



Profili fiscali ASD/SSD



Art. 90 Legge n. 289/2002 – comma 17

Le **SOCIETÀ** E **ASSOCIAZIONI SPORTIVE** **DILETTANTISTICHE**

devono indicare nella denominazione sociale la finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica e **possono assumere una delle seguenti forme:**

Associazione sportiva priva di personalità giuridica disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del codice civile;

Associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361;

Società sportiva di capitali o cooperativa costituita secondo le disposizioni vigenti, ad eccezione di quelle che prevedono le finalità di lucro



Principi fondamentali degli statuti delle Associazioni e società Sportive – Consiglio Nazionale C.O.N.I.

DELIBERA N. 1273 DEL 15 LUGLIO 2004

Ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242 e successive modifiche ed integrazioni, che, “allo scopo del riconoscimento ai fini sportivi delle società e associazioni sportive da parte del CONI”, **gli statuti** delle stesse, **oltre ai requisiti richiesti dalla legislazione statale, devono prevedere l'obbligo di conformarsi alle norme e alle direttive CONI nonché agli statuti e ai regolamenti delle Federazioni sportive nazionali** e delle Discipline sportive associate o dell'Ente di promozione sportiva cui la società o associazione intende affiliarsi.



Statuto C.O.N.I.

ART. 29 – ORDINAMENTO E RICONOSCIMENTO DELLE SOCIETÀ E ASSOCIAZIONI SPORTIVE

Le società e le associazioni sportive riconosciute ai sensi dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289...

Pertanto tutte le società e associazioni sportive dilettantistiche si dovranno adeguare prescindendo dalla volontà o meno di godere dei benefici fiscali.



C.O.N.I. organismo certificatore

**Art. 7 D.L. 28
maggio 2004, n.
136
Disposizioni in
materia di attività
sportiva
dilettantistica**

Il Coni viene confermato come **unico organismo che certifica l'attività** svolta dalle società ed associazioni dilettantistiche.

Le **agevolazioni fiscali** dell'art. 90 L. n. 289/02 si applicano solo alle **società ed associazioni sportive riconosciute dal Coni**.

Il Coni trasmette annualmente all'Agenzia delle Entrate **l'elenco delle società e delle associazioni dilettantistiche riconosciute** ai fini sportivi.

Il Registro CONI



FONTI NORMATIVE

- Art. 7, D.L. n. 186/2004
- Delibera istitutiva n. 1288 dell'11 novembre 2004 del CN del CONI
- Delibera n. 1394 del 19 giugno 2009 del CN del CONI



DUPLICE VALENZA

- Stabilire uno strumento attraverso il quale riconoscere ai fini sportivi le associazioni e società sportive dilettantistiche, come previsto dall'art. 5, comma 5, lett. c), D.Lgs. 23 luglio 1999 n° 242.



ELENCO

- Stilare l'elenco delle associazioni e società sportive dilettantistiche previsto dall'art. 7, L. n. 186/2004, cioè quello che il CONI deve trasmettere ogni anno all'Agenzia delle Entrate.



Il Registro CONI 2.0



FONTI NORMATIVE

- **Delibera n. 1574 del 18 luglio 2017** del Consiglio Nazionale del CONI

STRUTTURA

Il Registro, gestito da un applicativo web, si articola in:

- a) «sezione **PUBBLICA**» contenente i dati delle Associazioni e Società sportive correttamente iscritte. Tali dati sono accessibili e consultabili da chiunque;
- b) «sezione **RISERVATA**» contenente ulteriori dati la cui consultazione è riservata all'Organismo di affiliazione e alle Associazioni/Società iscritte. **L'accesso alla sezione riservata è consentito altresì all'Agenzia delle Entrate e all'INPS per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.**



Il Registro CONI 2.0



ART. 3

REQUISITI PER L'ISCRIZIONE

L'iscrizione al Registro è riservata alle Associazioni/Società costituite ai sensi dell'art. 90 L. n. 289, 2002 e succ. mod. che oltre a quanto indicato dalla norma siano in possesso dei seguenti ulteriori requisiti:

- a) abbiano **sede legale in uno degli Stati membri dell'UE** e abbiano almeno una **sede operativa** per gli adempimenti e procedimenti sportivi **nel territorio italiano** che risulti accessibile ed idonea alla vita associativa;
- b) abbiano instaurato un **valido rapporto di affiliazione** con un Organismo sportivo;
- c) non siano assimilabili ad associazioni/società di secondo livello (...);
- d) a nessun titolo costituiscano un'articolazione territoriale dell'Organismo sportivo di appartenenza, ad eccezione dell'Ente di Promozione Sportiva CUSI;



Il Registro CONI 2.0



ART. 3

- e) svolgano **comprovata attività sportiva e didattica** nell'ambito istituzionale dell'Organismo sportivo di appartenenza;
- f) abbiano adottato uno **Statuto conforme** alla normativa in materia. Il numero minimo di tesserati atleti nonché le figure tecniche devono essere coerenti con la disciplina sportiva praticata e corrispondenti alle previsioni regolamentari dell'Organismo sportivo di affiliazione. Detta disposizione non trova applicazione alle Federazioni Sportive Nazionali di Servizio (FMSI e FICr).



Riconoscimento ai fini sportivi – Questioni aperte



- ✓ ***Tesi costitutiva*** (in analogia a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di ETS e prima di organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, Onlus) o ***dichiarativa*** ?
 - ✓ L'Amministrazione Finanziaria può ***disconoscere lo status acquisito*** attraverso il controllo pubblicitario effettuato dal Coni?
 - ✓ Che conseguenze ha il ***mancato rispetto del termine dei 90 gg.?*** Non potendo più essere riconosciuti definitivamente dal Coni per quella stagione sportiva si perde anche il ***riconoscimento provvisorio***? Con ***efficacia ex tunc o ex nunc***?
 - ✓ ***Rapporti endofederali*** ed ***affiliazione a più Enti***.
-



Regole del TUIR e del DPR 633/72

REGOLA GENERALE DI NON COMMERCIALITÀ — COMMA 1 ART. 148 TUIR

Non è considerata commerciale **l'attività svolta nei confronti degli associati o partecipanti**, in conformità alle finalità istituzionali, dalle associazioni, dai consorzi e dagli altri enti non commerciali di tipo associativo. Le somme versate dagli associati o partecipanti a titolo di quote o contributi associativi non concorrono a formare il reddito complessivo.



Regole del TUIR e del DPR 633/72

REGOLA GENERALE DI NON COMMERCIALITÀ — COMMA 2 ART. 148 TUIR

Si considerano tuttavia effettuate nell'esercizio di attività commerciali, salvo il disposto del secondo periodo del comma 1 dell'articolo 143, **le cessioni di beni e le prestazioni di servizi agli associati o partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici**, compresi i contributi e le quote supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto. **Detti corrispettivi concorrono alla formazione del reddito complessivo** come componenti del reddito di impresa o come redditi diversi secondo che le relative operazioni abbiano carattere di abitualità o di occasionalità.



Regole del TUIR e del DPR 633/72

ART. 148 COMMA 3 TUIR

“Per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, sportive dilettantistiche, nonché per le strutture periferiche di natura privatistica necessarie agli enti pubblici non economici per attuare la funzione di preposto a servizi di pubblico interesse, non si considerano commerciali le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti, di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di una unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali...”



Regole del TUIR e del DPR 633/72

CASI PARTICOLARI DI NON COMMERCIALITÀ – COMMA 3 ART. 148 TUIR

PROFILO SOGGETTIVO

- ✓ Associazioni politiche
- ✓ Associazioni sindacali
- ✓ Associazioni di categoria
- ✓ Associazioni religiose
- ✓ Associazioni assistenziali
- ✓ **ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE**
- ✓ Strutture periferiche di natura privatistica necessarie agli enti pubblici non economici per attuare la funzione di preposto a servizi di pubblico interesse



Chi sono le ASD/SSD



Possono oggi ritenersi associazioni o società sportive dilettantistiche ai fini dell'applicazione della presente norma gli **enti collettivi** che siano:

Costituiti ai sensi di quanto previsto dai commi 17 e 18 dell'art. 90 della legge 289/02 e succ. mod.

Regolarmente affiliati ad una Federazione sportiva nazionale, Disciplina sportiva associata o Ente di promozione sportiva regolarmente riconosciuto dal Coni

Iscritti al Registro Coni delle società e associazioni sportive dilettantistiche



Regole del TUIR e del DPR 633/72

ART. 148 T.U.I.R.

-

Comma 8


c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa...

e) eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, comma 2, del codice civile, sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione...

f) intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa...

Prestazioni di servizio agevolate

Gli “utenti dei servizi” agevolati erogati dalle associazioni, possono essere raggruppati in tre categorie:



ISCRITTI

Gli iscritti, associati o partecipanti dell'associazione erogatrice del servizio



ALTRE ASSOCIAZIONI

Le altre associazioni che svolgono la medesima attività facenti capo ad un'unica organizzazione locale o nazionale e i rispettivi associati o partecipanti



TESSERATI NAZIONALI

I tesserati delle rispettive organizzazioni nazionali



Iscritti, associati o partecipanti

C.M. n. 124/98

“E’ appena il caso di precisare che l’attività esterna degli enti associativi, quella cioè resa da tali enti nei confronti dei terzi, continua a restare, di regola, fuori dalla sfera di applicazione dell’art. 111 del Tuir (ora art. 148 n.d.r.)”

C.M. n. 12/09 in materia di modello EAS:

“Si precisa che l’attività esterna degli enti associativi cioè quella resa nei confronti di terzi, non rientra di regola nella sfera di applicazione delle norme agevolative sopra riportate”

R.M. n. 38/E del 17 maggio 2010

“Con riferimento alle attività effettuate dalle società sportive dilettantistiche nei confronti dei frequentatori e/o praticanti che non rivestono la qualifica di soci, si ritiene che la disposizione agevolativa in argomento si applichi a condizione che i destinatari delle attività risultino tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali (Coni, Federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva)”.



Regole del TUIR e del DPR 633/72

CASI PARTICOLARI DI NON COMMERCIALITÀ

COMMA 3 ART. 148 TUIR

PROFILO OGGETTIVO

- 1) Attività svolte in diretta attuazione scopi istituzionali
 - Nei confronti di iscritti, associati o partecipanti
 - Anche dietro pagamento di corrispettivi specifici

VALUTAZIONE ATTIVITA' IN CONCRETO ESERCITATA
(Corte Costituzionale, sentenza n. 467/1992)



Condizione oggettiva per godere delle agevolazioni

Pur verificata la sussistenza dei requisiti soggettivi, rimane il problema della sussistenza dei requisiti oggettivi. In particolare quello della inerenza agli scopi istituzionali dell'ente.

Ossia non tutte le prestazioni di servizi a fronte delle quali l'associato o il tesserato versa un corrispettivo specifico possono essere ritenute defiscalizzate ma solo quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali.

L'Agenzia delle entrate chiarisce, con la sua già citata R.M. n. 38/10 che deve trattarsi di "attività direttamente collegate agli scopi istituzionali dovendosi escludere la possibilità che vengano sottratti all'imposizione i compensi pagati a fronte di prestazioni accessorie o collegate solo in via indiretta o eventuale agli scopi istituzionali" confermando l'orientamento già espresso con la anch'essa citata C.M. 124/98 dove ricordava che l'attività svolta in diretta attuazione degli scopi istituzionali è quella che costituisce il "naturale completamento degli scopi specifici e particolari che caratterizzano ciascun ente associativo".



Regole del TUIR e del DPR 633/72

PRESUNZIONI DI COMMERCIALITÀ

COMMA 4 ART. 148 TUIR



REGOLA DEL COMMA 3 NON SI APPLICA A

- cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita
 - somministrazione di pasti
 - erogazione di acqua, gas, energia elettrica e vapore
 - prestazioni alberghiere, di alloggio, di trasporto e deposito
 - prestazioni di servizi portuali e aeroportuali
 - gestione di spacci aziendali e di mense
 - organizzazione di viaggi e soggiorni turistici
 - gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale
 - pubblicità commerciale
 - telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari
-



Regole del TUIR e del DPR 633/72

ATTIVITA' NON COMMERCIALE

- QUOTE ASSOCIATIVE
- CORRISPETTIVI SERVIZI SOCIALI DAI SOCI
- CORRISPETTIVI SERVIZI SOCIALI DA TESSERATI, ASSOCIAZIONI STESSA ATTIVITA' E LORO SOCI, FACENTI PARTE DI UNICA ORGANIZZAZIONE LOCALE O NAZIONALE
- ELARGIZIONI A TITOLO DI LIBERALITA' EROGATI DA ENTI PUBBLICI
- ELARGIZIONI A TITOLO DI LIBERALITA' EROGATE DA PRIVATI
- VENDITA GIORNALINO SOCIALE CEDUTO PREVALENTEMENTE AGLI ASSOCIATI

ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE:

- SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE
- ORGANIZZAZIONI DI VIAGGI E SOGGIORNI A SOCI, NONCHE' A TESSERATI AD UNICA ORGANIZZAZIONI LOCALE O NAZIONALE E SOCI DI ASSOCIAZIONI FACENTI DELLA MEDESIMA ORGANIZZAZIONE LOCALE O NAZIONALE (PURCHE' **COMPLEMENTARI A SCOPO ISTITUZIONALE**)

ATTIVITA' COMMERCIALE

- PRESTAZIONI DI SERVIZI SOCIALI A NON SOCI
- PUBBLICITA' (PUBBLICITA' TRADIZIONALE, SPONSORIZZAZIONE)
- CESSIONE DIRITTI DI RIPRESA TELEVISIVA
- ORGANIZZAZIONI DI MANIFESTAZIONI SPETTACOLISTICHE CON INGRESSI DI PUBBLICO A PAGAMENTO
- ORGANIZZAZIONI DI FESTE STAND GASTRONOMICI
- SOMMINISTRAZIONE DI PASTI (CENE SOCIALI) E SPACCIO
- SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE
- ORGANIZZAZIONI DI VIAGGI E SOGGIORNI TURISTICI
- VENDITA PRODOTTI
- CESSIONE DI DIRITTI IN ESCLUSIVA SULLE PRESTAZIONI SPORTIVE

NON IMPONIBILE

- OCCASIONALI RACCOLTE PUBBLICHE DI FONDI
- CONTRIBUTI PUBBLICI PER ATTIVITA' CONVENZIONATE (SOLO IMPOSTE SUI REDDITI)



ATTIVITA' NON IMPONIBILI

NON CONCORRONO

A FORMARE

IL REDDITO

COMPLESSIVO



Le raccolte occasionali di fondi



I contributi pubblici



Raccolte occasionali Art. 143

Sono esclusi dalla tassazione i fondi pervenuti a seguito di:

- ✓ **Raccolte pubbliche**
- ✓ effettuate **occasionalmente**
- ✓ **anche mediante offerta di beni** di modico valore o di **servizi** ai sovventori
- ✓ in **concomitanza di celebrazioni**, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione

NON CONCORRONO
A FORMARE
IL REDDITO
COMPLESSIVO



Le raccolte occasionali di fondi



I contributi pubblici

Queste somme sono inoltre (cfr. D.Lgs. n. 460/1997, art. 2, c. 2):

- escluse da IVA
- esenti da ogni altro tributo



Contributi pubblici Art. 143

Sono esclusi dalla tassazione ai fini delle imposte sul reddito i contributi che siano:

- ✓ **corrisposti da un'Amministrazione Pubblica**
- ✓ erogati a fronte di **convenzione oppure in regime di accreditamento**
- ✓ relativi ad attività aventi finalità sociali
- ✓ riferiti ad attività esercitate in conformità ai **fini istituzionali dell'Ente**

NON CONCORRONO
A FORMARE
IL REDDITO
COMPLESSIVO



Le raccolte occasionali di fondi



I contributi pubblici

Queste somme sono soggette a Iva



Rendicontazione e regime forfetario ex L. n. 398/91

I REGIMI CONTABILI

- 1) REGIME DI CONTABILITA' ORDINARIA
 - 2) REGIME DI CONTABILITA' SEMPLIFICATA
 - 3) REGIME FORFETARIO EX LEGGE N. 398/91
 - 4) REGIME FORFETARIO EX ART. 145 TUIR
-



Rendicontazione e regime forfetario ex L. n. 398/91

REGIME LEGGE 398/1991

FORFETTIZZAZIONE AI FINI REDDITI

- reddito fiscale è pari al **3%** dei proventi commerciali (criterio cassa)
- limite di **€ 400.000,00**
- opzione (raccomandate Siae – Agenzia Entrate)

FORFETTIZZAZIONE AI FINI IVA

- **50%** per proventi commerciali (anche le prestazioni pubblicitarie e da sponsorizzazione – D.Lgs. n.175/2014 per prestazioni fatturate a fare data dal 13 dicembre 2015)
 - **33%** (1/3) per operazioni di cessione o concessione di diritti di ripresa televisiva o trasmissione radiofonica
-



Rendicontazione e regime forfetario ex L. n. 398/91

REGIME LEGGE 398/1991

ADEMPIMENTI CONTABILI (1/2)

- annotazione dei **proventi commerciali** su modello di cui al dm 11.2.1997
- **annotazione separata nel modello**
 - proventi non imponibili (art. 25, c.1, L. n. 133/99)
 - plusvalenze patrimoniali
 - operazioni intra-UE (art. 47 D.L. n. 331/93)
- **annotazione dei proventi commerciali con unica registrazione** entro il giorno 15 del mese successivo



Rendicontazione e regime forfetario ex L. n. 398/91

REGIME LEGGE 398/1991

ADEMPIMENTI CONTABILI (2/2)

- **versamento trimestrale dell'IVA** entro giorno 16 del 2° mese successivo al trimestre di riferimento con MODELLO F24 TELEMATICO
- possibilità di **compensazione orizzontale nel MOD. F24**
- obbligo di **conservazione e numerazione progressiva delle fatture di acquisto**
- **esonero dalla certificazione dei corrispettivi** (art. 2 D.P.R. 696/96)
- **obbligo di fatturazione per alcuni proventi** (pubblicità, sponsorizzazione, ecc.)



Rendicontazione e regime forfetario ex L. n. 398/91

REGIME LEGGE 398/1991

ESONERI E OBBLIGHI DICHIARATIVI

- esonero dall'obbligo di tenuta delle **scritture contabili**
- esonero dall'obbligo di **presentazione dichiarazione Iva** e comunicazione annuale dati Iva
- esonero dall'obbligo di **compilazione modello studi di settore**
- **obbligo compilazione modello unico enti non commerciali (ENC)**
- **obbligo compilazione dichiarazione Irap (QUADRO IQ)**

Circolare n. 18/E AE – Chiarimenti su questioni fiscali relative alla disciplina delle ASD/SSD

Limitazione applicabilità L. 398/91

Di portata dirimpante appare il chiarimento riguardo il **perimetro di operatività del regime forfettario di cui alla L. 398 cit.**. La circolare, infatti, ribadendo un orientamento già espresso in precedenza dalla Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate del Piemonte, afferma l’applicabilità del regime agevolativo da parte di ASD/SSD unicamente in relazione ai proventi di natura commerciale conseguiti che siano “connessi agli scopi istituzionali”, considerando tali unicamente i proventi commerciali derivanti da attività strutturalmente funzionali all’attività sportiva dilettantistica svolta dall’ente e che costituiscano il **naturale completamento** degli scopi specifici e particolari che caratterizzano l’ente sportivo dilettantistico senza scopo di lucro. L’Amministrazione chiarisce che *“nel novero delle attività commerciali connesse agli scopi istituzionali possono rientrare non solo le prestazioni rese in relazione alla **partecipazione a gare o manifestazioni sportive, ma anche quelle relative allo svolgimento delle attività di formazione, didattica, preparazione e assistenza all’attività sportiva dilettantistica**”*.

Circolare n. 18/E AE – Chiarimenti su questioni fiscali relative alla disciplina delle ASD/SSD

Limitazione applicabilità L. 398/91

Restano **esclusi**, invece, i **corsi organizzati per attività sportive che non rientrano nell'ambito delle discipline riconosciute dal CONI** e quelle svolte con l'impiego di strutture e mezzi organizzati per **fini di concorrenzialità sul mercato** e per le quali l'ente si avvalga di strumenti pubblicitari o altri strumenti propri degli operatori di mercato come, ad esempio, insegne, marchi distintivi, o locali attrezzati secondo gli standard concorrenziali di mercato, **al fine di acquisire una clientela estranea all'ambito associativo.**

Circolare n. 18/E AE – Chiarimenti su questioni fiscali relative alla disciplina delle ASD/SSD

Limitazione applicabilità L. 398/91

Allo scopo di offrire alcune **esemplificazioni** riguardo le tipologie di attività che possono legittimamente considerarsi “*connesse agli scopi istituzionali*” e ferma restando, comunque, la necessità di una verifica caso per caso in sede di controllo, l’Agenzia precisa che **possono annoverarsi tra i proventi connessi quelli “derivanti dalla somministrazione di alimenti e bevande effettuata nel contesto dello svolgimento dell’attività sportiva dilettantistica, dalla vendita di materiali sportivi strettamente funzionali alla pratica delle discipline per le quali l’ente è iscritto ne Registro del CONI, di gadget pubblicitari, dalle sponsorizzazioni, dalle cene sociali, dalle lotterie, ecc.”**, mentre sono, invece, da **escludere** dalle attività connesse agli scopi istituzionali, “*le prestazioni relative, ad esempio, al bagno turco e all’idromassaggio*” e anche quelle svolte da **ristoranti** o con qualunque altro mezzo organizzato per fini di concorrenzialità sul mercato o comunque finalizzate alla diffusione di informazioni a soggetti terzi.

Circolare n. 18/E AE – Chiarimenti su questioni fiscali relative alla disciplina delle ASD/SSD

Limitazione applicabilità L. 398/91

Le problematiche applicative di una simile limitazione all'operatività del regime forfettario saranno certamente di notevole rilevanza in quanto, oltre alle difficoltà che si potranno riscontrare nel qualificare come connessa o meno una specifica attività commerciale o un determinato costo, sarà oggettivamente di difficile gestione la **coesistenza di tre potenziali differenti criteri di determinazione delle imposte:**

- 1) quello per le **attività c.d. istituzionali** dalle quali derivano proventi non rilevanti ai fini dell'imposizione fiscale;
 - 2) quello **forfettario** per le attività connesse agli scopi istituzionali;
 - 3) quello **ordinario** per i restanti proventi commerciali.
-



Esclusione dall'applicazione dello “Split Payment”

Il meccanismo dello *split payment* disciplinato dall'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (introdotto dall'art. 1, comma 629, lett. b) della L. n. 190/2014) **prevede che in caso di prestazioni effettuate in favore di un ente pubblico questo, in quanto destinatario della fattura, non proceda più alla liquidazione diretta al fornitore dell'Iva ma provveda in via autonoma al pagamento della stessa.**

Inizialmente ritenuto applicabile anche agli enti che utilizzano il regime di cui alla L. n. 398/1991 che determinano forfettariamente l'Iva da versare e che in conseguenza di ciò non potevano più trattenere la percentuale di imposta che non erano tenuti a versare.

Con la **circolare n. 15/E del 13 aprile 2015** l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il meccanismo deve ritenersi **non applicabile ai soggetti che utilizzano regimi fiscali speciali ai fini Iva quale quello di cui alla legge n. 398/91.**



Nuovo modello di Certificazione Unica dei compensi assoggettati a ritenuta

È stato approvato da parte dell'Agenzia delle Entrate il nuovo modello di **Certificazione Unica (CU) dei compensi assoggettati a ritenuta alla fonte** che, secondo quanto previsto dall'art. 2 del D. Lgs. N. 175/2014 (cosiddetto decreto "semplificazioni"), da quest'anno i sostituti d'imposta sono tenuti a consegnare ai percipienti e a **trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate.**

L'obbligo riguarda coloro che hanno corrisposto somme e valori soggetti a ritenuta alla fonte (redditi di lavoro dipendente e assimilato, redditi di lavoro autonomo, provvigioni, compensi occasionali ecc.) ma anche coloro che hanno corrisposto contributi previdenziali e assistenziali dovuti all'INPS e/o premi assicurativi dovuti all'INAIL. Sono altresì tenuti all'adempimento coloro che hanno corrisposto somme e valori che non hanno scontato la ritenuta fiscale perché al di sotto del limite di "franchigia" previsto dalla legge, come ad esempio, le somme corrisposte per attività sportiva dilettantistica al di sotto del limite di € 10.000.



La tracciabilità delle operazioni finanziarie

Art. 37 - Legge 342/00

I pagamenti a favore di società, enti o associazioni sportive dilettantistiche di cui al presente articolo e i versamenti da questi effettuati sono eseguiti, se di importo superiore a € 1.000,00, tramite conti correnti bancari o postali a loro intestati ovvero secondo altre modalità idonee a consentire all'amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli....

L'inosservanza della presente disposizione comporta ~~la decadenza dalle agevolazioni di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni e~~ l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471



La tracciabilità delle operazioni finanziarie

**Art. 37 – Legge
342/00
-
Comma 2**

Per le associazioni sportive dilettantistiche in regime di legge n. 398/91, **non concorrono a formare il reddito imponibile i proventi commerciali conseguiti per un numero di eventi complessivamente non superiore a due per anno e per un importo non superiore al limite annuo stabilito con decreto ministeriale (attualmente pari a € 51.645,69; cfr: D.M. 10 novembre 1999).**



La tracciabilità delle operazioni finanziarie

**Art. 90 Legge
289/2002
–
Comma 1**

Le disposizioni della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, e le altre disposizioni tributarie riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche **si applicano anche alle società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro.**



Applicabilità dell'art. 148 TUIR alle SSD

**Circolare
Agenzia
delle Entrate
22/04/2003
n. 21**

“

Per beneficiare di detta norma agevolativa le società sportive dilettantistiche, al pari delle associazioni sportive dilettantistiche, devono integrare le clausole statutarie...con quelle previste dal comma 4 quinquies dello stesso articolo 111

.....” (ora art. 148, comma 8)



Applicabilità dell'art. 148 TUIR alle SSD

**Circolare
Agenzia
delle Entrate
01/08/2018
n. 18**

Contrariamente a quanto in precedenza sostenuto in altri documenti di prassi amministrativa oltre che in parziale contrasto con quanto riportato anche nella parte iniziale di premessa normativa della medesima circolare, l'Agenzia delle Entrate afferma che ***“ai fini della fruibilità dell'agevolazione di cui all'articolo 148, comma 3, del TUIR, le società sportive dilettantistiche senza fini di lucro, a differenza delle associazioni sportive dilettantistiche, non devono integrare i propri statuti con le clausole concernenti la democraticità del rapporto associativo previste dalle lettere c) ed e) del comma 8 dell'articolo 148 del TUIR”.***



AGEVOLAZIONI FISCALI PER ASD/SSD

- **defiscalizzazione dei corrispettivi specifici versati da soci o tesserati** a fronte di servizi resi (ad es. quota di iscrizione ad un corso)
- legge 398/91 (**semplificazioni contabili e determinazione forfetaria** delle imposte sui redditi e dell'Iva da versare)
- **presunzione di spesa pubblicitaria** dei corrispettivi per sponsorizzazione fino a € 200.000
- **esclusione da imposta sulla pubblicità della cartellonistica** collocata all'interno di impianti con capienza non superiore a 3.000 posti
- **detrazione del 19% dall'Irpef** per le spese, per un importo non superiore a €210, sostenute per l'iscrizione annuale e l'abbonamento, per i ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni, ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture e impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica



AGEVOLAZIONI FISCALI PER ASD/SSD

- esclusione dall'applicazione della norma sulla perdita della natura di ente non commerciale
 - **applicazione dell'imposta di registro a tassa fissa**
 - **esenzione dall'imposta di bollo** in modo assoluto
 - **detrazione del 19% dall'imposta per erogazioni liberali** erogati fino ad un massimo di € 1.500. annui
 - **riduzione dell'accisa gas metano**
 - **5 per mille**
 - **agevolazioni fiscali, previdenziali e assicurative** nei confronti dei compensi corrisposti sia ai soggetti che svolgono esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche sia attività amministrativo-gestionali
-



Fatturazione elettronica per ASD/SSD

OBBLIGO

Dal 1 gennaio 2019 trova applicazione la previsione dell'art. 1, comma 34, D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127:

«Al fine di razionalizzare il procedimento di fatturazione e registrazione, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, e per le relative variazioni, sono emesse esclusivamente fatture elettroniche utilizzando il Sistema di Interscambio e secondo il formato di cui al comma 2 [...]»



Fatturazione elettronica per ASD/SSD

ESONERO DALL'OBBLIGO

Le ASD/SSD sono esentate dall'obbligo di fatturazione elettronica **se**

- hanno esercitato **l'opzione** di cui all'**art. 1 e 2 L. n. 398/91** e
- nel periodo di imposta precedente hanno conseguito **dall'esercizio di attività commerciali** **proventi per un importo non superiore ad € 65.000.**



Fatturazione elettronica per ASD/SSD

ESONERO DALL'OBBLIGO

*Per tali ultimi soggetti (associazioni sportive e relative sezioni non aventi scopo di lucro, affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti nazionali di promozione sportiva riconosciuti ai sensi delle leggi vigenti, che svolgono attività sportive dilettantistiche) va evidenziato che l'esonero ha natura «mista» non derivando da una mera qualificazione personale, ma, unitamente, **dall'esercizio specifico dell'opzione richiamata e dal non superamento della soglia fissata (65.000 euro) per i proventi dell'attività commerciale** (cfr. gli articoli 1 e 2 della legge n. 398 del 1991), presupposti il cui venir meno comporta la reviviscenza dell'obbligo di fatturazione elettronica, assolvibile, come previsto dallo stesso articolo 1, comma 3 (D.Lgs. n. 127/2015 ndr.), ultimo periodo, assicurando che il documento sia emesso «per loro conto dal cessionario o committente soggetto passivo d'imposta».*

Circolare n. 14/E, 17 giugno 2019, Agenzia delle Entrate



Fatturazione elettronica per ASD/SSD

ESONERO DALL'OBBLIGO

- Tale norma di natura agevolativa prevede una **facoltà** e non un obbligo a carico del cedente/prestatore, il quale può (non deve) avvalersi del cessionario/committente.
- Laddove questo non fosse possibile (per mancanza di accordo tra le parti, o esclusione soggettiva dagli obblighi di fatturazione elettronica in capo al cessionario/committente) l'emissione della fattura elettronica via SdI rimane necessariamente in capo al **cedente/prestatore** che vi può provvedere direttamente oppure avvalendosi di un terzo.